

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 64-1989

LL.RR. 69/78 e 30/99. Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 l.r. 40/98 inerente il "Progetto di una cava di prestito di ghiaia e sabbia in loc. C.na Grebbiana Grossa in Comune di Trinita' (CN), finalizzato al reperimento di inerti per gli interventi di completamento del collegamento dell'Autostrada Asti-Cuneo lotto II/6 Roddi-Diga ENEL", presentato dalla soc. Autostrada AT-CN S.p.A.

A relazione degli Assessori De Santis, Valmaggia:

In data 13 agosto 2013 il proponente geom. Maurizio Martinato in qualità di Direttore Tecnico Infrastrutture della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., con sede legale in Via XX Settembre 98/E – Roma e sede operativa ex S.S. 10 per Alessandria n. 6/A – Tortona (AL), ha depositato presso l'Ufficio regionale di deposito progetti V.I.A., istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 in merito al "Progetto di una cava di prestito di ghiaia e sabbia in località C.na Grebbiana Grossa in Comune di Trinità (CN), finalizzato al reperimento di inerti per gli interventi di realizzazione del completamento del collegamento dell'Autostrada Asti-Cuneo lotto II/6 Roddi-Diga ENEL". La presentazione è avvenuta in forza della Convenzione stipulata in data 23 marzo 2006 e divenuta efficace a decorrere dall'11 febbraio 2008, con la Struttura di vigilanza sulle concessioni di ANAS (ora Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) che ha dato in concessione alla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. la progettazione definitiva ed esecutiva e la costruzione e gestione del collegamento autostradale nel tratto Asti-Cuneo.

Contestualmente il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della citata l.r. 40/1998 ed alla pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale" del 13 agosto 2013 ed agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato articolo 12.

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'articolo 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla D.G.R. citata e s.m.i., verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione Regionale Attività Produttive (ora Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale), quale struttura responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate, in relazione alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

Ciò premesso, la Direzione Competitività del Sistema regionale ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 69 del 13 agosto 2013 dell'avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di VIA, individuando il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 241/1990.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

In adempimento ai dettami della l.r. 30/99 "Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni", la Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. ha presentato il Piano di reperimento dei materiali litoidi necessari al completamento del Tronco II del collegamento autostradale Asti-Cuneo che ricomprende i lotti II/5 e II/6. Il Piano, che tra i vari siti individuati contempla anche quello in località Cascina Grebbiana Grossa del

Comune di Trinità, è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 15-5812 del 21 maggio 2013.

L'intervento di coltivazione e recupero ambientale della cava in località Cascina Grebbiana Grossa del Comune di Trinità, già inserito nel Piano di reperimento dei materiali litoidi necessari al completamento del Tronco II del collegamento autostradale Asti-Cuneo che ricomprende i lotti II/5 e II/6, ricade su terreni subpianeggianti corrispondenti ad un terrazzo intermedio, posto in sponda idrografica destra del Torrente Stura di Demonte. L'area oggetto d'intervento è compresa in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989, di competenza regionale in quanto vengono interessate superfici superiori a 30.000 m² o volumi di scavo superiori a 15.000 m³.

La cava è del tipo a fossa senza interessamento della falda freatica. Per il successivo ritombamento saranno impiegati materiali di scavo provenienti dai cantieri autostradali Asti-Cuneo nel tratto II/6 Roddi – Diga Enel. E' inoltre prevista un'area di "riserva" da attivare solo in caso di necessità e comunque solo a seguito di verifica dell'effettiva disponibilità di terre e rocce da scavo atte a garantire il totale ripristino alle quote di piano campagna (p.c.) attuale.

Il piano di coltivazione prevede tre fasi di coltivazione con successivo ed immediato recupero morfologico. Il progetto ha una durata triennale oltre ad un ulteriore anno nel corso del quale sarà eventualmente attivata la "riserva" e saranno comunque completati i lavori di recupero morfologico ed ambientale.

Gli interventi insistono su un'area in disponibilità di 315.660 m², dei quali 172.400 m² saranno interessati direttamente dall'attività di scavo mentre 56.000 m² saranno destinati a riserva. La profondità massima di scavo prevista è di 8,5 m dal p.c. con movimentazione di circa 1.395.200 m³ di cui 69.000 m³ di terreno vegetale, 86.200 m³ di materiale sterile e 1.240.000 m³ di materiale utile estratto.

In accordo con gli indirizzi contenuti nel Piano di reperimento dei materiali litoidi approvato e relativo al collegamento autostradale Asti-Cuneo, l'intervento prevede il riuso agrario delle aree pianeggianti che verranno a crearsi a seguito del ritombamento e tutti i lavori preparatori necessari alla pratica agricola.

Il Responsabile del Procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della legge citata, definendone il relativo cronoprogramma per l'espressione del giudizio di compatibilità e, in caso di giudizio favorevole, per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera. Hanno partecipato ai lavori delle prime due Conferenze anche i soggetti indicati dalla l.r. 44/2000 ai sensi della l.r. 69/78, fino alla modifica introdotta dalla l.r. 3/2015. Alla Conferenza è stato invitato a partecipare anche il proponente in attuazione del comma 6 dell'art. 13 della l.r. 40/98.

In data 08.10.2013, si è tenuta la prima Conferenza di Servizi per l'istruttoria integrata ai sensi art. 12 della l.r. 40/1998, preceduta dall'Organo Tecnico, presso la sede della Direzione Competitività del Sistema regionale. In tale seduta il proponente ed i progettisti hanno fornito specifici chiarimenti sull'intervento, in risposta alle richieste formulate dai partecipanti. In particolare è emerso come un diverso metodo di scavo della galleria di Verduno, dichiarato negli esecutivi del Lotto II/6 rispetto al progetto definitivo approvato, avrebbe potuto comportare prodotti di scavo di non certa caratterizzazione e classificazione con conseguente applicazione di normativa ed iter procedurale diverso da quella in corso. Il proponente comunicava in sede di CdS che il caso era già in esame

presso il Ministero dell'Ambiente – Commissione CTVIA e, per non inficiare la procedura in itere, si riservava la possibilità di richiedere la sospensione dei termini della stessa.

In data 21 novembre 2013 con nota prot. n. 13701 il proponente ha richiesto la sospensione dei termini del procedimento a seguito della comunicazione del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del mare U.protDVA-2013-0025629 dell'11.11.2013 che richiedeva la Verifica di assoggettabilità VIA per il progetto del lotto II/6 "Roddi-Diga Enel", del quale il sito fa parte.

Il Direttore della struttura regionale responsabile del procedimento, con nota n. 14109 del 2 dicembre 2013, concedeva la sospensione dei termini.

In data 26.01.2015 è stata acquisita la Determina del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U. prot DVA – 2015 -0001564 del 19.01.2015 di espressione favorevole al Piano di Utilizzo delle terre da scavo presentato dalla Società Asti-Cuneo S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 13 della l.r. 40/1998 e disposto dalla D.G.R. 12 aprile 1999, n. 21-2703; pertanto sono ripresi i termini del procedimento ed è stata riavviata la procedura con convocazione della 2° Conferenza dei Servizi con contestuale sopralluogo.

In data 11.02.2015 si è tenuta la seconda CdS, presso la sede del Comune di Trinità, durante la quale il proponente ha depositato il provvedimento conclusivo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali prot. n. 3546 del 9.2.2015 e Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS prot. n. 17 del 7.1.2015, relativo all'esclusione dalla procedura di VIA delle modifiche del lotto II/6, propedeutico alla procedura in atto. Al termine del sopralluogo e dei lavori, la Conferenza ha evidenziato sia le criticità risolte sia quelle meritevoli di approfondimenti, procedendo alla richiesta di integrazioni.

In data 25.05.2015 con nota prot. n. 8171, sono state presentate le integrazioni richieste e ripresi i termini procedurali.

In data 16.06.2015 è stata convocata la Conferenza di Servizi conclusiva durante la quale è stata esaminata la documentazione integrativa presentata dal proponente nonché i contributi tecnici delle Direzioni regionali coinvolte nel procedimento, di ARPA e dei soggetti interessati. In tale sede i partecipanti alla Conferenza hanno preso atto dei seguenti pareri favorevoli pervenuti, con prescrizioni, alla realizzazione dell'intervento:

- parere del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico-Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania, pervenuto in data 5 giugno 2015, prot. n. 8795;
- parere ARPA di Cuneo pervenuto in data 15 giugno 2015, prot. n. 9346;

oltre ai pareri favorevoli espressi in sede di riunione dai partecipanti alla C.d.S..

Successivamente i rappresentanti dell'Asti-Cuneo S.p.A. hanno illustrato le integrazioni presentate ed hanno depositato la seguente ulteriore documentazione:

- nullaosta del gestore dell'autostrada Torino-Savona pervenuta con mail della Società Asti-Cuneo S.p.A. in data 16 giugno 2015, prot. n. 9430 per la realizzazione dello svincolo autostradale progettato in funzione della cava Cascina Grebbiana Grossa del Comune di Trinità.

Alla luce di tutta la documentazione pervenuta, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dell'Organo Tecnico, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA e

viste le risultanze delle Conferenze di Servizi, è stato predisposto congiuntamente l'allegato tecnico e si è conclusa la C.d.S. ritenendo che per l'intervento sussistano i presupposti di compatibilità ambientale, per le seguenti motivazioni:

- il progetto proposto, anche attraverso gli adeguamenti progettuali attuati nel corso del procedimento, è conforme alle linee guida del D.P.A.E. primo stralcio;
- il totale riempimento del vuoto di cava ed il successivo recupero ambientale proposto non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, il progetto, è stato inoltre preliminarmente valutato nel Piano di reperimento dei materiali litoidi necessari al completamento del Tronco II del collegamento autostradale Asti-Cuneo che ricomprende i lotti II/5 e II/6, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 15-5812 del 21 maggio 2013.
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero morfologico ed ambientale in stretta successione temporale ai lavori di movimentazione e asportazione del materiale inerte e realizza nel contempo la restituzione all'originaria vocazione agricola del sito;
- la realizzazione dello svincolo autostradale per il collegamento della Cascina Grebbiana Grossa con l'autostrada Torino-Savona consente una viabilità che non coinvolge centri abitati e/o recettori sensibili diminuendo pertanto notevolmente gli impatti dovuti al traffico dei mezzi pesanti da e per l'area di cava.

Pertanto,

visti i verbali delle Conferenze di Servizi e le risultanze istruttorie, da cui emergono condizioni e prescrizioni volte a mitigare gli effetti sull'ambiente dei lavori di coltivazione e ad ottimizzare gli interventi di recupero dell'area, si evidenzia che il progetto proposto risulta compatibile dal punto di vista ambientale nel rispetto delle condizioni di seguito riportate ed alle prescrizioni allegate;

vista la l.r. 22 novembre 1978, n. 69;

vista la l.r. 9 agosto 1989, n. 45;

vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la l.r. 3 dicembre 1999, n. 30;

vista l.r. 26 aprile 2000, n. 44;

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117;

visto il D.M. 6 ottobre 2012, n. 161;

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

vista la l.r. 11 marzo 2015, n. 3;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio, approvato con DGR n. 27 – 1247 del 6 novembre 2000;

visto l'art. 56 dello Statuto;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al "Progetto di una cava di prestito di ghiaia e sabbia in località C.na Grebbiana Grossa in Comune di Trinità (CN), finalizzato al reperimento di inerti per gli interventi di realizzazione del completamento del collegamento dell'Autostrada Asti-Cuneo lotto II/6 Roddi-Diga ENEL", presentato dalla Società Autostrada

Asti-Cuneo S.p.A., con sede in Tortona (AL) in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- il progetto proposto, anche attraverso gli adeguamenti progettuali attuati nel corso del procedimento, è conforme alle linee guida del D.P.A.E. primo stralcio;
- il totale riempimento del vuoto di cava ed il successivo recupero ambientale proposto non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, il progetto, è stato inoltre preliminarmente valutato nel Piano di reperimento dei materiali litoidi necessari al completamento del Tronco II del collegamento autostradale Asti-Cuneo che ricomprende i lotti II/5 e II/6, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 15-5812 del 21 maggio 2013.
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero morfologico ed ambientale in stretta successione temporale ai lavori di movimentazione e asportazione del materiale inerte e realizza nel contempo la restituzione all'originaria vocazione agricola del sito;
- la realizzazione dello svincolo autostradale per il collegamento della Cascina Grebbiana Grossa con l'autostrada Torino-Savona consente una viabilità che non coinvolge centri abitati e/o recettori sensibili diminuendo pertanto notevolmente gli impatti dovuti al traffico dei mezzi pesanti da e per l'area di cava.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per contenere e mitigare gli impatti indotti in corso di coltivazione e per ottimizzare l'intervento, è valido subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nei singoli pareri pervenuti e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di carattere ambientale, minerario e per il recupero ambientale, riportate nel disciplinare tecnico (Allegato A), facente parte integrante della presente deliberazione.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni, decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire inoltre che il proponente comunichi all'ARPA Piemonte Dipartimento Ambiente e Natura, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di inizio lavori.

La Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale provvederà, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'importo della fidejussione per i lavori di recupero ambientale, ad adottare la determina di Autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi delle ll.rr. 69/78 e 30/99.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso la Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale e presso l'Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1), lett. a) e dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Il.rr. 69/78 e 30/99 - Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 l.r. 40/1998 inerente il "Progetto di una cava di prestito di ghiaia e sabbia in località C.na Grebbiana Grossa in Comune di Trinità (CN), finalizzato al reperimento di inerti per gli interventi di realizzazione del completamento del collegamento dell'Autostrada Asti-Cuneo lotto II/6 Roddi-Diga ENEL", presentato da Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., con sede in Tortona (AL).

DISCIPLINARE TECNICO

1. Ai fini della coltivazione della cava

1.1 il materiale della cava deve essere utilizzato per la realizzazione del completamento del collegamento dell'Autostrada Asti-Cuneo lotto II/6 Roddi-Diga ENEL, mentre il ritombamento ed il recupero delle aree scavate dovrà essere realizzato in ottemperanza al corrispondente Piano di Utilizzo (PUT) approvato;

1.2 per quanto riguarda la viabilità dei mezzi d'opera che trasporteranno i materiali per il ritombamento, questa deve essere corrispondente a quella descritta all'interno del Piano di Utilizzo approvato e rappresentata cartograficamente all'allegato 2.6E-dU.1.1.04-00 ed alle Tavv. 7.4.1 e 7.4.2 del PUT:

- dal raccordo con la Tangenziale di Alba (pK 9+800) sino a valle dell'imbocco della galleria Verduno - lato Alba (circa dalla pK 3+900), i mezzi di trasporto dei materiali si sposteranno lungo piste di cantiere realizzate in adiacenza all'opera autostradale;
- in prossimità della pK 3+900 è prevista una deviazione della S.P. 7 con realizzazione di una nuova rotatoria sulla quale si innesterà la suddetta pista di cantiere;
- dalla rotatoria in progetto i mezzi di trasporto percorreranno la S.P. 7 per circa 1,0 km sino all'altezza dell'incrocio a "T" con la S.P. 58, laddove la S.P. 7 svolta a destra (direzione Pollenzo) e la S.P. 58 svolta a sinistra (direzione La Morra);
- all'altezza del suddetto incrocio, i mezzi procederanno diritti imboccando la "pista ENEL", una strada sterrata a servizio dell'ente gestore dell'omonimo canale idroelettrico che deriva acqua poco più a monte, dal Fiume Tanaro;
- la pista ENEL verrà interamente percorsa per circa 1,9 km sino all'altezza dell'opera di presa del canale sul Fiume Tanaro, e da qui i mezzi procederanno per altri 900 m circa su una pista di cantiere appositamente realizzata che li condurrà sino al rilevato autostradale A33 già esistente, attualmente intercluso al traffico.

Da tale punto in poi i percorsi dei mezzi di trasporto si differenzieranno in funzione del previsto sito di destinazione, quindi i mezzi destinati al sito di deposito di Trinità:

- percorreranno la A33 per circa 13,5 km sino all'innesto con la A6 Torino-Savona, che imboccheranno in direzione Savona (verso sud);
- percorsi circa 21,0 km sulla A6 i mezzi usciranno allo svincolo di Fossano percorrendo la bretella di raccordo per circa 2,5 km in direzione del concentrico;
- dalla bretella di raccordo si diramerà uno svincolo ad esclusivo uso dei mezzi di trasporto che immetterà direttamente nell'area di deposito.

1.3 l'accesso e l'uscita dall'area di cava devono essere presidiate al fine della registrazione dei dati relativi all'identificazione e agli orari dei singoli mezzi di trasporto (telecamere). Asti-Cuneo S.p.A. è tenuta a mettere in atto opportuni controlli a campione per accertare la provenienza e l'idoneità del materiale;

1.4 tutti i mezzi d'opera devono essere dotati di appositi cartelli ove risulti ben evidenziata la Ditta/Società di trasporto ed i siti di prelievo dei materiali di riempimento; i suddetti cartelli devono essere apposti all'esterno della cabina di guida, su entrambi i lati, e devono essere di dimensioni tali da consentire un'agevole identificazione dei mezzi;

1.5 i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente chiusi con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso;

- i lavori di coltivazione della cava potranno avere inizio solo previa attuazione e realizzazione di quanto di seguito riportato:
- l'area d'escavazione sia perimetrata con idonea rete d'altezza non inferiore a 2m;
- siano messi in opera lungo tutto il perimetro dell'area di cava appositi cartelli ammonitori;
- lungo il lato orientale dell'area esternamente alla recinzione di cava, sia ripristinata la strada vicinale della Croce come da PRGC, al fine di creare per tutta la durata della coltivazione della cava, una viabilità alternativa alla Strada Grebbiana;
- sia realizzato come da progetto presentato, verso il lato di monte della strada vicinale della Croce, un fosso di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla scarpata del terrazzo;
- siano realizzate, in ottemperanza al progetto esecutivo presentato, le rampe di collegamento del sito d'intervento alla bretella di raccordo autostradale;
- siano effettuate, al fine dell'accertamento dell'idoneità dei materiali di riempimento, tutte le analisi di verifica della rispondenza ai dettami del P.U.T. approvato dal Ministero competente ai sensi del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 e conseguentemente verificate le volumetrie di materiale con caratteristiche idonee al ritombamento;
- siano rispettati gli accordi con i gestori delle infrastrutture insistenti sull'area di cava e le distanze di sicurezza previste in progetto del ciglio superiore degli scavi:
 - dalle viabilità;
 - dalle unità abitative;
 - dalle linee elettriche ENEL;
 - dalle linee elettriche TERNA.

1.6 la durata della coltivazione della cava deve essere di anni 4 (quattro) dall'atto di autorizzazione ex l.l.r.r. 69/78 e 30/99;

2 i lavori di coltivazione saranno eseguiti dalla Società ITINERA S.p.A. con sede legale in Via Balustra, 15 – 15057 Tortona (AL), in qualità di socia della Società proponente ASTI-CUNEO S.p.A.;

3 l'imprenditore, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale ed alla Regione Piemonte - Settore Programmazione Monitoraggio Attività Estrattive ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1,11, e 14 del D. lgs 25 novembre 1996, n. 624. In allegato alla su indicata denuncia di esercizio il Titolare deve trasmettere al Settore regionale sopraindicato il "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D. lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs. 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. Coordinato", da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio;

4 qualora il Titolare della coltivazione intenda avvalersi di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione comunale e regionale ai sensi del comma 8, art. 2 l.r. 30/1999;

5 la ditta autorizzata è tenuta a versare all'Amministrazione comunale una somma pari ad Euro 0,36 e all'Amministrazione regionale una somma pari ad Euro 0,16 per ogni mc estratto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 l.r. 13.11.2006 n. 35 come modificato dall'art. 2 della l.r. 23.04.2007 n. 9 e s.m.i. da aggiornare in funzione degli importi che verranno definiti ogni due anni dalla Regione Piemonte;

6 con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la Società Asti-Cuneo S.p.A. deve rilevare il livello freatico in almeno quattro piezometri, messi in opera a monte e a valle rispetto al flusso di falda. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente alle Amministrazioni regionale e comunale competenti. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni, le rilevazioni potranno avere

frequenza più ravvicinata; la società è tenuta a rilevare mensilmente la quota e a comunicare le misure alle Amministrazioni suddette;

7 con scadenza semestrale a far data dall'inizio lavori la società Asti-Cuneo S.p.A. deve predisporre e trasmettere una relazione, con allegati grafici e fotografici, contenente la descrizione dei lavori di coltivazione-riempimento-recupero effettuati e di quelli previsti per i conseguenti 6 mesi, quadri di raffronto relativi ai quantitativi dei materiali scavati e riportati e previsti per i successivi sei mesi; questi ultimi devono essere raffrontati con i fabbisogni del lotto II/6;

8 la Società Asti-Cuneo S.p.A è tenuta ad adempiere alle prescrizioni contenute nella deliberazione di approvazione del Piano di reperimento dei materiali litoidi D.G.R. n. 15-5812 del 21 maggio 2013. Inoltre è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui all'Approvazione del corrispondente Piano di Utilizzo (PUT);

9 ai fini della coltivazione di cava determina le seguenti prescrizioni tecniche:

9.1 l'esecuzione dei lavori di coltivazione è autorizzata nei seguenti mappali richiesti dalla società istante:

Foglio n. 6 p.p.c.c. 9-10-11-12-108-111;

Foglio n. 9 p.p.c.c. 1-2-3-5-7-12-20-106-217;

Foglio n. 10 p.p.c.c. 1-2-359;

dei suddetti mappali sono da considerarsi riserva le particelle 11-12 e 108 ricadenti sul Foglio n. 6;

l'area di "riserva" potrà essere attivata solo dopo verifica della disponibilità dei quantitativi di terre e rocce da scavo per il successivo riempimento e la presentazione di apposito progetto di coltivazione;

9.2 durante la coltivazione devono essere mantenute le distanze dai terreni confinanti, previste dall'art. 891 del Codice Civile, salvo specifico assenso da parte dei proprietari confinanti;

9.3 la massima profondità di scavo, deve essere mantenuta almeno 1 m sopra il livello di massima escursione della falda e comunque non deve essere spinta al di sotto delle quote di progetto di cui alla tavola del progetto definitivo 1.4.INT – "planimetria di massimo scavo" ed alla tavola del progetto definitivo 1.3.INT – "sezioni di massimo scavo" datate maggio 2015 e pervenute il 25 maggio 2015 con nota prot. 8171;

9.4 la coltivazione deve essere eseguita con l'esclusivo utilizzo di mezzi meccanici semoventi, con abbassamenti successivi sino alle quote di progetto;

9.5 qualora dalla verifica di cui al precedente punto 1.6 risultassero quantitativi idonei non sufficienti al completo ritombamento delle aree scavate, l'imprenditore dovrà comunicare alle Amministrazioni competenti l'esatta quantificazione dei quantitativi mancanti e presentare un progetto che preveda una corrispondente riduzione della profondità di scavo dell'ultimo lotto di coltivazione;

9.6 la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di riempimento conseguenti devono procedere secondo i lotti e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;

9.7 le scarpate vengano modellate con angolo massimo di 35°, come risulta dalle verifiche di stabilità svolte; qualora durante lo scavo vengano rinvenuti materiali di qualità scadente che non presentino le caratteristiche parametriche ipotizzate, si provveda a ridurre la pendenza delle scarpate a seguito di verifiche di stabilità suppletive. Qualora durante i lavori si riscontrassero difformità rispetto a quanto assunto, occorrerà procedere ad ulteriori verifiche in corso d'opera adattando, se del caso, tali inclinazioni;

9.8 la coltivazione deve essere attuata procedendo con ribassi successivi, ciascuno di altezza massima di 3,0 m, nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista in coltivazione;

9.9 il materiale della cava deve essere utilizzato per la realizzazione del completamento del Tronco II del collegamento autostradale Asti-Cuneo lotto II/6, mentre il ritombamento ed il recupero delle aree scavate dovrà essere realizzato in ottemperanza al corrispondente Piano di Utilizzo (PUT) approvato;

- 9.10 il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà essere conforme a quanto prescritto nel Piano di Utilizzo (PUT) approvato dal competente Ministero, e costituito da terre e rocce naturali non inquinate e non pericolose derivanti da scavi e lavori connessi all'opera primaria. In particolare i materiali da impiegare per il riempimento dovranno derivare esclusivamente dai lavori per la realizzazione del completamento del Tronco II del collegamento autostradale Asti-Cuneo lotto II/6. La società istante è tenuta ad effettuare le analisi di laboratorio volte ad accertare il rispetto dei limiti di concentrazione delle sostanze presenti nel materiale proveniente dagli scavi ed a verificarne la conformità in funzione della destinazione finale dello stesso. Tali analisi devono essere effettuate prima del riutilizzo dei suddetti materiali. Copia della documentazione inerente la tracciabilità dei materiali deve essere tenuta in cava a disposizione degli uffici competenti, informatizzata e resa disponibile da remoto;
- 9.11 in merito all'idoneità dei materiali di scavo qualora i risultati delle analisi di laboratorio evidenziassero la presenza di materiali non conformi, il cumulo dovrà essere conferito ad un impianto idoneo a smaltirlo in relazione ai riscontri analitici stessi;
- 9.12 prima dell'inizio dei lavori dovranno essere definiti con il Settore regionale Pianificazione monitoraggio attività estrattive, le modalità e frequenza delle misure fonometriche da effettuarsi per la verifica dei livelli revisionali e l'eventuale integrazione per la caratterizzazione dei materiali di riempimento da impiegarsi per il ritombamento dei vuoti estrattivi;
- 9.13 il rio che attraversa l'area di cava venga spostato nei lotti esauriti 1-2 durante lo scavo del terzo lotto, ad una distanza di almeno 10 m dal fronte di scavo;
- 9.14 si provveda alla ricostruzione dell'alveo del rio al termine dei lavori di scavo e contestualmente ai lavori di recupero ambientale, tramite realizzazione della canalizzazione, progettata su calcoli idraulici, ed eliminazione delle attuali tubazioni; si realizzino interventi di bioingegneria laddove risulti necessario ridurre l'erosione sia spondale sia di fondo.
- 9.15 in considerazione della tipologia di intervento progettato e della possibilità di effettuare rinvenimenti archeologici entro il primo metro dal piano di campagna attuale, al fine di identificare e tutelare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso dei lavori, gli scavi dovranno essere costantemente seguiti da operatori dotati dei necessari requisiti di specializzazione archeologica rispettando le prescrizioni della Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del museo antichità egizie espresse ai sensi del d. lgs 163/2006 con note prot. 6511 del 23.07.2014 e prot. 8295 del 26.09.2014;
- 9.16 devono essere mantenuti gli 11 (undici) capisaldi quotati indicati nella Tavola 1.8. "monografia dei capisaldi" datata giugno per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo;
- 9.17 la coltivazione deve avvenire per il resto come da progetto presentato e secondo le prescrizioni contenute nel presente documento;
- 9.18 in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificate garantendo un grado di umidità tale da abbattere possibile polverosità in cava e nell'ambiente esterno oltre i limiti consentiti;
10. Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:
- 10.1 lo strato di terreno vegetale, della potenza minima di 40 cm deve essere accantonato, in cumuli di spessore massimo di 3 m, nelle aree individuate in progetto, conservato con apposite semine protettive e rimesso a dimora, con le tempistiche progettate;
- 10.2 lo strato limoso-argilloso sottostante al terreno vegetale della potenza media di 50 cm deve essere accantonato, in altri cumuli di spessore massimo di 3 m, nelle aree individuate in progetto e rimesso a dimora, con le tempistiche progettate;
- 10.3 i lavori di ripristino morfologico e ambientale devono garantire il ripristino all'uso agrario preesistente;
- 10.4 i lavori di ripristino pedo-ambientale prevedano in sequenza:
- 10.4.1 il riporto di un primo strato di terre e rocce da scavo di potenza massima pari a circa 8,50 m costituite da materiali provenienti dagli sbancamenti per la realizzazione del

- completamento del Tronco II del collegamento autostradale Asti-Cuneo lotti II/5 e II/6, come da PUT approvato;
- 10.4.2 il riporto di un secondo strato di circa 0,50 m di spessore di terreno derivante dai cumuli dell'orizzonte Bw asportato e accumulato in sito;
- 10.4.3 il riporto dello strato di terreno fertile superficiale precedentemente accantonato di potenza minima 0,40 m;
- 10.5 sia ripristinata la destinazione agricola conformemente al progetto autorizzato;
- 10.6 al termine delle operazioni di recupero ambientale dell'area dovrà essere ripristinato il sistema d'irrigazione esistente mediante il riposizionamento dell'impianto a pivot;
- 10.7 i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lotti di cava;
- 10.8 qualora sia accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, il Settore Regionale competente provvederà a dare corso immediatamente alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della fideiussione presentata ai sensi dell'art. 7 l.r. 69/1978;
- 10.9 entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti i residui lavori di recupero ambientale di cui ai punti precedenti;
- 10.10 al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 2 (due) anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
- 10.11 il monitoraggio e i dati dell'avanzamento dei lavori sotto il profilo ambientale devono essere condotti in conformità a quanto previsto nel Piano di reperimento dei materiali litoidi necessari al completamento del Tronco II del collegamento autostradale Asti-Cuneo che ricomprende i lotti II/5 e II/6 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 15-5812 del 21 maggio 2013, e i risultati dovranno essere inviati al Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva della Regione Piemonte.
- 10.12 In esecuzione del disposto dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa per il recupero ambientale e morfologico ammonta ad Euro 4.195.000,00 (quattromilionicentonovantacinquemila/00). Tale importo potrà essere ridotto in applicazione della D.G:R. n. 38-7264 del 17 marzo 2014 che prevede la presentazione della Certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001 per l'impresa o per il sito di cava) o della Registrazione ambientale (EMAS Reg. CEE 1221/2009), oltre alla determinazione della medesima per lotti, come previsto al punto 6 della Premessa della citata D.G.R. La liberazione della garanzia avverrà secondo le condizioni precisate al punto b1 delle prescrizioni generali riportate nell'Allegato A. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

PRESCRIZIONI GENERALI

- A) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione si prescrive che:
- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie d'uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 46 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
 - 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
 - 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto

del D.lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

B) In merito al disposto di cui al co. III art. 7 L.R. 69/1978:

- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di due anni posteriori alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire al Settore Regionale competente la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
- 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire al Settore Regionale competente la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
- 3) La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
- 4) estinzione solo a seguito d'assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'amministrazione regionale) che in ogni caso non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- 5) esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- 6) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 7) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto d'avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere ad inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

In esecuzione del disposto dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa per il recupero ambientale e morfologico ammonta ad Euro 4.195.000,00 (quattromilioncentonovantacinquemila/00). Copia delle suddette fideiussioni dovranno essere inviate all'Amministrazione regionale – Direzione Competitività del Sistema regionale. Le fideiussioni dovranno contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

È comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.